

Dalla Manovra Monti novità per le deduzioni Irap

Ridotto a 1.000 euro il limite per i trasferimenti di contante

[DI CORRADO FUSAI]

L'art. 2 della cosiddetta manovra "salva Italia" (Dl. n. 201/2011, conv. dalla L. 22/12/2011, n. 214-G.U. n. 300 27/12/2011), contiene due disposizioni riferite all'Irap.

Anzitutto, dal periodo d'imposta 2012 aumentano le deduzioni dalla base imponibile Irap riferite alle assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti di età non superiore a 35 anni, ovvero di donne di qualunque età, con importi maggiori a favore delle imprese che operano nelle regioni meridionali. Nel prospetto pubblicato a fianco, abbiamo riportato i vecchi e nuovi importi deducibili ai sensi del novellato art. 11, comma 1, lettera a), n. 2 e 3, che spettano anche ai produttori agricoli. L'intento è, ovviamente, quello di incentivare l'assunzione stabile, da parte delle imprese, di quei soggetti sui quali pesano maggiormente le percentuali di disoccupazione.

L'altro provvedimento contenuto nel

[DEDUZIONE IRAP BASE ANNUA DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO]			
REGIONI	TIPO DIPENDENTI	ANNO 2011	ANNO 2012 E SS
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	qualsiasi		9.200
	donne, e ambo sessi di età fino a 35 anni	9.200	15.200
altre regioni	qualsiasi		4.600
	donne, e ambo sessi di età fino a 35 anni	4.600	10.600

citato art. 2, consiste nella possibilità, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, di dedurre dal reddito d'impresa e dall'Ires, un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. I produttori agricoli individuali, quindi, potranno beneficiare di questa deduzione solo se titolari di redditi d'impresa nell'ambito di attività per le quali si avvalgono di personale dipendente: ad esempio, nell'ambito di allevamenti eccedentari o di attività connesse.

La norma contiene anche una disposizione di coordinamento con la possibilità, già prevista dall'art. 6 del Dl. n. 185/2008, di dedurre forfettariamente il 10% dell'Irap versata qualora, alla formazione della base imponibile, avessero concorso spese per il personale dipendente o interessi passivi a prescindere dall'effettivo importo sostenuto per tali oneri. Secondo quanto previsto dall'art. 2, a partire dal periodo d'imposta 2012, la deducibilità del 10% sarà limitata all'imposta forfettariamente riferita alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

[INPS] Domanda di disoccupazione

PIN da richiedere tramite il portale dell'istituto; il Contact Center multicanale al numero 803164. È quanto ricorda l'Inps nella circolare n. 173 del 30/12/2011; nella stessa si ricorda anche che è previsto un periodo transitorio di tre mesi che terminerà il 1° aprile 2012, durante il quale verranno garantite le modalità tradizionali. Visto il periodo transitorio le domande relative all'indennità di disoccupazione potranno essere presentate con le solite modalità entro il 3 marzo, invece quelle per l'assegno per il nucleo familiare dovranno essere presentate dal 1° aprile 2012 solo telematicamente.

■ Giulio D'Imperio

Dal 1° gennaio 2012 tutti i dipendenti di aziende agricole che intendono presentare domanda di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare, potranno farlo attraverso: i servizi telematici offerti dai Patronati; il web con apposito

[RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE]

Dal 1° gennaio 2012, dopo anni di proroghe, viene finalmente stabilizzata la detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che viene peraltro estesa anche agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali e alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi per i quali lo stato di emergenza sia stato dichiarato prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della manovra). L'art. 4 della manovra, infatti, introduce nel Tuir (Testo unico imposte sui redditi) il nuovo art. 16-bis,

dedicato alla "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici". La "nuova" norma prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 € per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi elencati dalla norma stessa, al c. 1, nelle lett. da a) ad l). Da rimarcare che, nella lett. b), sono confermati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, previsti dalle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del Dpr. n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Le condizioni per fruire della detrazione rimangono le stesse previste dalla normativa previgente, con la novità della soppressione del periodo abbreviato di rateazione per i contribuenti di età superiore ai 75 anni: anche per questi la detrazione sarà fruibile solo in 10 quote annuali di pari importo. Da segnalare, infine, la novità secondo cui, in caso di decesso del beneficiario della detrazione, questa si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Sempre l'art. 4 della manovra proroga per tutto il 2012 la detrazione del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico, con le stesse modalità del 2011, estendendo la detrazione anche alle spese per gli interventi di sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore dedicate alla produzione di acqua calda sanitaria.

A decorrere dal 2013, questa detrazione rientrerà nel regime di detrazione del "nuovo" art. 16-bis del Tuir, di cui abbiamo già parlato poco sopra.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 12 della manovra ha previsto, con effetto dal 6 dicembre, la riduzione da

GENNAIO Le scadenze (terza parte)

Mercoledì 25

Enpaia – Datori di lavoro agricoli: denuncia mensile e versamento delle somme dovute per gli impiegati e dirigenti agricoli relativi al mese di dicembre.

Iva – Operazioni Intracomunitarie – Invio telematico, dei modelli "Intra" con periodicità mensile e trimestrale, riferiti alle cessioni ed agli acquisti, ed alle prestazioni di servizi, intracomunitari effettuati rispettivamente in dicembre e nel 4° trimestre 2011 (esclusi i produttori agricoli esonerati).

Giovedì 26

Acconto Iva – Ravvedimento – Ultimo giorno utile per regolarizzare, con maggiorazione del 2,5% l'acconto Iva 2011 non versato, o versato in misura insufficiente lo scorso 27 dicembre.

Martedì 31

Catasto terreni – Agricoltori che non presentano la dichiarazione ai fini Pac: presentazione all'Agenzia del Territorio del Mod. 26 di denuncia delle variazioni dei redditi dominicali e agrari avvenute nel corso del 2011.

Collocamento obbligatorio – Datori di lavoro soggetti ad assunzioni obbligatorie di disabili: trasmissione prospetto

2.500 a 1.000 € del limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012 non comportano l'applicazione delle sanzioni previste.

Inoltre, entro il 31 marzo 2012, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore a 1.000 €, dovranno essere adeguati al nuovo limite ovvero estinti.

Lo stesso limite di 1.000 € è posto per i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni, compresa l'Inps e gli altri enti

informativo come da Dm 22/11/99.

Inps – Datori di lavoro agricoli: invio all'Inps mod. DMAG riferito agli Oti e Otd occupati nel 4° trimestre 2011.

Inps – Datori di lavoro con dipendenti non agricoli: trasmissione telematica della denuncia Uniemens, recante i dati retributivi e contributivi dei dipendenti diversi dagli operai agricoli occupati in dicembre.

Iva – Emissione e registrazione delle fatture relative ad operazioni triangolari effettuate in dicembre.

Iva – Produttori agricoli che hanno optato per il regime normale: registrazione delle fatture relative a conferimenti a cooperative di prodotti con prezzo da determinare, il cui prezzo sia stato determinato in dicembre.

Iva – Operazioni intracomunitarie agricoli esonerati – Presentazione, con invio telematico, dei modelli "Intra12" relativi agli acquisiti intracomunitari effettuati in dicembre; liquidazione e versamento della relativa imposta.

Iva – Operazioni territoriali "Black List" – Comunicazione, mediante invio telematico, dei dati delle operazioni intercorse in dicembre.

Registro – Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per la cedolare secca: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/1/2012.

(a cura di Corrado Fusai)

previdenziali: entro 3 mesi dall'entrata in vigore della manovra (salvo eventuale proroga), i pagamenti delle spese da parte delle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, se d'importo superiore a 1.000 €, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante versamenti sui c/c bancari o postali dei beneficiari o con le modalità prescelte dal creditore. Con particolare riferimento alle pensioni, i cui ratei siano di importo superiore a 1.000 €, tra il ministero delle Finanze e l'Abi (Associazione bancaria italiana) sarà stipulata una convenzione che definirà le caratteristiche di un c/c bancario di base gratuito ed esente dall'imposta di bollo. ■